



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE POLITICHE E SERVIZI AL SISTEMA**  
Settore Credito, Incentivi e Politica di Coesione

Roma, 23/03/2020

Prot. 0002228

**Oggetto: Comunicazione della Commissione UE 2020/C91 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione 2020/C91 relativa al nuovo quadro temporaneo per l'adozione di aiuti di Stato alle imprese.

La Comunicazione è stata adottata in base all'art. 107, paragrafo 3<sup>1</sup>, lettera b) del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE), grazie al quale la Commissione Europea può autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti di stato (in deroga alle disposizioni già vigenti) per "porre rimedio a gravi perturbazioni nella economia della UE".

Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2<sup>2</sup>, lettera b), del TFUE gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente.

Il nuovo Temporary Framework introduce la possibilità agli Stati membri di istituire regimi di aiuti di stato, osservando le seguenti quattro condizioni.

**1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**

Viene istituito un regime di aiuto temporaneo che permette agli Stati membri di concedere aiuti fino a 800 mila euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e agevolazioni di pagamento.

L'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che successivamente sono entrate in difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19.

L'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

**2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti**

Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità, gli Stati membri possono concedere garanzie pubbliche sui prestiti per periodo e importo limitato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. per le PMI i premi minimi per l'accesso a garanzie pubbliche sono stabiliti in base a predefiniti margini di rischio di credito collegati alla durata dei prestiti. Per prestiti con scadenza a 1 anno (0,25%), per prestiti con scadenza a 2-3 anni (0,50%), per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni (1,00%);
- b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- c. la garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020;
- d. per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non deve superare il doppio delle retribuzioni dell'anno 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell'impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori). Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato per i primi due anni di attività. In alternativa il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato nel

<sup>1</sup> Possono essere considerati compatibili gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

<sup>2</sup> Sono compatibili gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.



2019. Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità fino a 18 mesi dalla data di concessione;

- e. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;
- f. la durata della garanzia pubblica è limitata ad un massimo di sei anni e non può superare: il 90% del finanziamento nei casi in cui sia prevista la ripartizione delle perdite in modo proporzionale e alle stesse condizioni tra l'ente creditizio e lo Stato. L'importo garantito deve ridursi in proporzione al rimborso del prestito;
- g. la garanzia può riguardare sia i prestiti per investimenti, che quelli per capitale di esercizio;
- h. la garanzia può essere concessa a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019 ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

### **3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti**

Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese, gli Stati membri possono istituire regimi di aiuto per prestiti a tasso di interesse agevolato, per un periodo limitato purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. i prestiti sono concessi a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) vigente il 1° gennaio 2020 più predefiniti margini di rischio di credito (spread), collegati alla durata dei prestiti. 0,25% per prestiti con scadenza a 1 anno, 0,50% per prestiti con scadenza a 2-3 anni, 1,00% per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni;
- b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- c. i contratti di prestito sono sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di 6 anni;
- d. per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo finanziato non deve superare il doppio delle retribuzioni dell'anno 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell'impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori). Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato. In alternativa, il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato del beneficiario nel 2019. Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato, per coprire il fabbisogno di liquidità, fino a 18 mesi dalla data di concessione;
- e. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;
- f. il prestito può riguardare sia le esigenze di investimento, sia il capitale circolante;
- g. il prestito può essere concesso a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

### **4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari**

Aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse ridotti possono essere forniti alle imprese che affrontano un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o tramite istituti di credito e altri intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tali aiuti sono destinati direttamente alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o altri intermediari finanziari.
- gli enti creditizi o gli altri intermediari finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire i vantaggi sui beneficiari finali dimostrando di applicare un meccanismo che garantisca che i vantaggi sono trasferiti nella misura più ampia possibile sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti in materia di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi. Quando esiste un obbligo legale di estendere la durata dei prestiti esistenti per le PMI, non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

### **5. Assicurazione crediti all'esportazione a breve termine**

La comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (lo "STEC") stabilisce che i rischi negoziabili non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri.

Considerato che a causa dell'attuale epidemia ci possono essere situazioni di impossibilità a trovare la copertura assicurativa sul mercato, tali coperture possono essere sostenute con il sostegno degli Stati membri.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

L'uso dell'esenzione relativa ai rischi non negoziabili di cui al paragrafo 18, lettera d), dello STEC sarà comunque considerato giustificato se: a. un noto assicuratore internazionale di crediti privati all'esportazione e un assicuratore nazionale di crediti forniscono la prova dell'indisponibilità di tale copertura; oppure b. almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro presentano prove del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche.

La Comunicazione 2020/C91 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, è impegnata a garantire una rapida adozione delle decisioni previa notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla Comunicazione stessa. Gli Stati membri sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione delle loro proposte e notificare i regimi di aiuto per introdurre tali misure nel modo più rapido e completo possibile.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
f.to Dr. Ernesto Ghidinelli